



Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni (Whistleblowing)

1. Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento	2
1.1. Obiettivo del documento	2
1.2. Ambito di applicazione e modalità di recepimento	4
2. Principi di riferimento	5
3. Riferimenti.	5
3.1. Normativa esterna	5
3.2. Normativa interna	6
4. Definizioni, abbreviazioni e acronimi	7
5. Ruoli e responsabilità	8
5.1. Consiglio di Amministrazione	8
5.2. Responsabile del sistema interno di Segnalazione delle violazioni	9
5.3. Organo preposto alla ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni	10
5.4. Collegio Sindacale	10
6. Sistema interno di segnalazione delle violazioni	11
6.1. Soggetti coinvolti	11
6.2. Fattispecie oggetto di Segnalazione	12
6.3. Processo di gestione delle Segnalazioni.	12
6.3.1. Segnalazione	12
6.3.2. Esame e valutazione delle Segnalazioni	13
6.3.3. Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazione	15
6.3.4. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle Segnalazioni	16
6.4. Tutele Segnalante e Segnalato	16
6.4.1. Tutele del Segnalante	16
6.4.2. Tutele del segnalato	17
6.5. la reportistica	18
7 Versione aggiornata della presente policy	18





1. Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento.

1.1. Obiettivo del documento

I recenti interventi legislativi in materia di segnalazione da parte dei dipendenti, di irregolarità o violazioni della normativa, al fine di consentire la diffusione di comportamenti etici in ambito lavorativo, rafforzare il rispetto delle norme ed il governo societario, nonché tutelare gli investitori e le categorie di soggetti fruitori dei servizi offerti, hanno espresso l'esigenza di adottare un sistema interno di segnalazione delle violazioni c.d. whistleblowing e di disciplinarne i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale.

In particolare, il legislatore comunitario ha previsto l'introduzione di sistemi interni di segnalazioni delle violazioni nell'ambito della Direttiva comunitaria CRD IV¹. Tali disposizioni sono state recepite dal legislatore italiano nella normativa primaria² (cfr. art. 52-bis; art. 52-ter del TUB; art.8-bis e 8-ter del TUF, cui è seguito, il 21 luglio 2015, l'aggiornamento da parte della Banca d'Italia delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche - Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII) e in ultimo la modifica del regolamento Consob 18592/13 avvenuta con delibera n. 20264/18 del 17 gennaio 2018, avente a riferimento i gestori di portali di equity crowdfunding), con l'introduzione delle nuove istruzioni in materia di whistleblowing.

In particolare, a seguito delle modificazioni introdotte con la citata delibera 20264/18, dopo l'art. 20 del regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n.18592 del 26 giugno 2013, e successive modifiche, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, (TUF) è stato inserito l'Art. 20-bis (Procedure per la segnalazione delle violazioni) che recita:

- i. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'art.4undecies del TUF, sono approvate dall'organo di amministrazione del gestore e definite in linea con il principio di proporzionalità.
- ii. Il gestore nomina un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.
- iii. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.
- iv. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:
 - 1. fermo restando quanto previsto dall'art. 4-undecies del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;
 - 2. le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;
 - 3. i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;

¹ La Direttiva 2013/36/UE (Direttiva CRD IV) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2001/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ha disciplinato all'art.71 della Sezione IV (Poteri di Vigilanza, poteri di irrogare sanzioni e diritto di ricorso) la fattispecie della "Segnalazione delle Violazioni".

² Al fine di recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva CRD IV, il Governo ha emanato il Decreto Legislativo 12 aggio 2015, n.72 recante modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (TUF).





- 4. le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;
- 5. le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;
- 6. l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;
- 7. nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.
- v. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il gestore illustra al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.
- vi. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'art.4-undecies del TUF e del presente articolo, il gestore può esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.

Le presenti Linee Guida hanno quindi l'obiettivo, nel pieno rispetto del principio della proporzionalità (e dunque anche in relazione alla completezza/sofisticatezza della struttura organizzativa, di governo e di controllo che di tempo in tempo assumono le Società del Gruppo F&P), di definire un sistema interno per tutte le aziende del Gruppo F&P volto a permettere la segnalazione da parte del personale di fenomeni illeciti e comportamenti sospetti, di irregolarità nella conduzione aziendale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività delle aziende del Gruppo F&P, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico aziendale (beninteso ove esso sia stato adottato).

In particolare, il documento ha l'obiettivo di descrivere:

- i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni, anche nel caso di strutture organizzative elementari;
- i canali messi a disposizione del segnalante per la denuncia di presunte anomalie o violazioni effettuate da dipendenti, membri degli organi sociali o terzi;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- i soggetti segnalanti e le forme di tutela nei confronti degli stessi;
- le modalità di gestione della segnalazione e il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- le modalità di informazione del segnalante e del segnalato circa gli sviluppi del procedimento;
- la realizzazione dei corsi di formazione (di primo impianto e periodici) adottati dalle Società del gruppo F&P in ordine alle procedure connesse con il whistleblowing.





Inoltre, le presenti Linee Guida sono tese a³:

- 1. garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione⁴;
- 2. tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- 3. assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

1.2. Ambito di applicazione e modalità di recepimento.

Le presenti Linee Guida si applicano a Fundera in conseguenza del fatto che le stesse trovano applicazione nei confronti di tutte le aziende appartenenti del Gruppo F&P nelle quali la capogruppo abbia una partecipazione non inferiore al 51% dei diritti di voto.

Le società controllate, nel rispetto delle peculiarità organizzative o delle esigenze normative/regolatorie specifiche, recepiscono le presenti Linee Guida adottando e/o adeguando i propri sistemi interni di segnalazione, in coerenza con quanto previsto dalla Capogruppo.

Le presenti Linee Guida non modificano in alcun modo le modalità di segnalazione all'Organo di Vigilanza, (beninteso ove esso sia stato istituito e sia operante) e i relativi poteri di controllo per le materie di competenza, prescritti dalla legislazione vigente e dal Modello stesso eventualmente adottato ex art. 231/01 dal Gruppo F&P o da ogni singola Azienda.

Il presente documento è stato approvato la prima volta con delibera congiunta del Consiglio di Amministrazione di F&P e di Fundera in data 13 giugno 2018 ed è pubblicato permanentemente sul sito internet aziendale.

Il Gruppo F&P intende promuovere comunque periodicamente (almeno ogni 6 mesi) opportune attività di rinforzo formativo del proprio personale dipendente e di quello del Gruppo per assicurare la consapevolezza e la corretta interpretazione del procedimento di segnalazione interno adottato.

2. Principi di riferimento

Il sistema interno di segnalazione delle violazioni adottato dal Gruppo F&P si ispira ai seguenti principi generali:

1. garanzia della riservatezza dei dati personali e tutela del soggetto segnalante: tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, il responsabile del sistema interno di segnalazione e

 $\textbf{FUNDERA S.r.l.} - P.IVA~08599760967 - \underline{\textbf{www.fundera.it}} - info@fundera.it$

Cap. soc. € 60.000 i.v. - Sede Legale Via XII Ottobre, 2/101 A, 16121 -Genova

Iscritta al Registro delle Imprese di Genova REA GE485987 - Fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato con Delibera Consob n° 22861 del 25/10/2023 e iscritta nell'apposito Registro presso l'ESMA.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte della capogruppo "Frigiolini & Partners Merchant S.r.l." Via XII Ottobre, 2/101/a – 16121 Genova (P.I. 02326830995) Ľ

³ Anche in conformità a quanto previsto dal TUB.

⁴ Per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, le imprese private nell'istituire questi canali dovranno tener conto delle norme dettate dal **Codice della Privacy** e dal **GDPR** – che ha trovato applicazione dal 25 maggio 2018 – a tutela dei dati personali. In particolare, dovranno:

⁻ valutare se il trattamento dei dati personali che deriverà dalla gestione delle segnalazioni dovrà essere inserito nel Registro delle attività di trattamento previsto dall'art. 30 del GDPR;

⁻ adottare **misure di sicurezza idonee per garantire la sicura archiviazione delle segnalazioni**, in modo da tutelare la riservatezza dei dati personali trattati.





ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che in ogni caso è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali;

- 2. protezione del soggetto segnalato dalle segnalazioni in malafede: tutti i soggetti, dipendenti del Gruppo F&P, sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, il Gruppo F&P garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in malafede, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti;
- 3. imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio: tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività;
- 4. coordinamento fra le attività del Comitato valutazioni segnalazioni e quelle dell'Organismo di Vigilanza: fermo restando l'autonomia d'azione e l'indipendenza di giudizio delle segnalazioni e quelle dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (ove istituito), la Funzione di internal audit (ove istituita) assicura il coordinamento tra le attività condotte dal Comitato Valutazione Segnalazioni (CVS) (ove istituito e regolarmente insediato) e quelle svolte per competenza dall'Organismo di Vigilanza. In assenza della funzione di internal audit il coordinamento è assicurato da un Consigliere Indipendente (ove nominato) o in alternativa dal Presidente del Collegio Sindacale (ove nominato) oppure direttamente dal Presidente del CdA.

3. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti delle presenti Linee Guida a disposizioni normative esterne ed interne a F&P.

3.1. Normativa esterna

Le principali fonti normative di riferimento sono rappresentate da:

- R.D. 19 ottobre 1930, n. 1938 Codice Penale;
- D.P.R. 22 settembre 1998, n. 447 Codice di procedura penale;
- D.Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" del 08/06/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e/o integrazioni ivi compresa la normativa GDPR scaturente dal Decreto UE 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018;





- Segnalazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali al Parlamento e al Governo sull'individuazione, mediante sistemi di segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell'organizzazione aziendale 10 dicembre 2009 v. dco. Web n.1693019;
- Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Directive- CRD IV);
- Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n.72;
- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 Testo Unico Bancario;
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 Testo Unico della Finanza;
- Circolare Banca d'Italia nr. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza; per le banche, in questo caso con particolare riferimento alle attività eventualmente svolte dalle Società del Gruppo F&P (beninteso ove essere siano state autorizzate) afferenti alla prestazione di servizi di investimento ai sensi dell'Art. 1 comma 5 lettere c-bis ed e del TUF e/o l'attività di gestore di portali di equity crowdfunding di cui all'Art 50 quinquies del TUD e reg. consob 18592/13 e s.m.i.;
- Delibera Consob 20264/18 di modificazione del Regolamento Consob 18592/13.
- D. Lgs 24/2023

3.2. Normativa interna

I principali documenti interni di riferimento (ove istituiti) sono:

- Modello Organizzativo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231;
- Linee Guida segnalazioni e comunicazioni all'organo di Vigilanza delle Società del Gruppo F&P;
- CCNL adottato dalle Società del Gruppo F&P;
- Codice Etico del Gruppo F&P;
- Codice di comportamento del Gruppo F&P;
- Codice Deontologico di Autodisciplina dei Consulenti Finanziari del Gruppo F&P;
- Procedure afferenti l'internal audit e la gestione dei Rischi;
- Regolamento interno di funzionamento del Comitato Valutazione Segnalazioni (CVS) delle Società del Gruppo F&P;
- Procedura Gestione delle segnalazioni delle violazioni whistleblowing contenute nelle presenti Linee Guida.

4. Definizioni, abbreviazioni e acronimi

<u>Definiz</u>ioni:

"Comitato Valutazioni Segnalazioni" (CVS), "Comitato Valutazioni Segnalazioni Semplificato" (CVSS), "Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni" (SPV)







Il "Comitato di Valutazione delle Segnalazioni" è un comitato per quanto possibile interfunzionale (ma in caso di struttura organizzativa elementare può essere anche un organo non interfunzionale) costituito, ove ve ne siano le condizioni, da almeno 3 (tre) membri scelti fra i rappresentanti delle seguenti funzioni aziendali:

- 1. Consiglio di Amministrazione;
- 2. Collegio Sindacale;
- 3. Funzione Legal e compliance;
- 4. Funzione risk management;
- 5. Funzione internal audit.

Nel caso in cui le funzioni di cui ai punti 2,3,4,5 non siano state istituite in seno alla Società, il Comitato di valutazione delle segnalazioni può essere sostituito o da un "Comitato di valutazione delle segnalazioni semplificato" (CVSS) costituito da 2 (due) soli membri, di cui uno il Presidente del CdA (o l'Amministratore Delegato), e l'altro un Consigliere di Amministrazione (ove possibile indipendente) non in conflitto di interessi con il primo, oppure da un "Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni" (SPV), rappresentato in questo caso dal Presidente del CdA o dall'Amministratore Delegato.

Nel caso delle Società del Gruppo F&P esso è identificato, nella sua forma più elementare (in ragione della struttura organizzativa essenziale e del principio di proporzionalità), nel <u>Presidente del Consiglio di Amministrazione</u>. Per le segnalazioni che vedano il Presidente nella veste di soggetto segnalato, il "Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni" è in automatico l'Amministratore Delegato (se esistente) o Il Consigliere Indipendente o in difetto il Consigliere più anziano che non risulti ovviamente destinatario della medesima segnalazione.

Segnalazione/i

Comunicazione effettuata, con qualsiasi mezzo o supporto, da un Segnalante in merito ad atti o fatti riferibili a:

- violazioni di norme interne ed esterne che disciplinano l'attività di una delle Società del Gruppo F&P
 e/o dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico del Gruppo (ove istituito
 ed operante);
- 2. comportamenti illeciti o fraudolenti, compiuti da dipendenti, membri degli organi sociali, o terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, consulenti finanziari e società del gruppo), che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine di una delle Aziende del Gruppo F&P.

Segnalante/i

Soggetto, appartenente ad una delle seguenti categorie di seguito riportate, che effettua una Segnalazione:

- 1. lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) di una delle Società del Gruppo F&P e coloro che comunque operano con le stesse sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- 2. membri di organi sociali.





Segnalato/i

Soggetto cui si riferiscono le violazioni oggetto di Segnalazione.

Abbreviazioni e acronimi:

F&P Frigiolini & Partners Merchant Srl

LEG Affari Legali e Societari

IA Internal Audit AFFGEN Affari Generali

RELIST Relazioni Istituzionali

OEV Organizzazione e Vigilanza CDA Consiglio di Amministrazione

P Presidente del CdA

AD Amministratore Delegato
CI Consigliere Indipendente

PRESCOLL Presidente del Collegio Sindacale

COMRISK Comitato Controllo e Rischi CVS Comitato Valutazione Segnalazioni

CVSS Comitato Valutazione Segnalazioni Semplificato

SPV Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, che sostituisce il CVS

ODV Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/01 MO231 Modello Organizzativo ai sensi Dlgs 231/01 CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

5. Ruoli e responsabilità

I ruoli e le responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni delle violazioni sono nel seguito identificati.

5.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni delle violazioni:

- approva le Linee Guida Sistema interno di segnalazione delle violazioni (whistleblowing) e le successive modifiche necessarie per eventuali adeguamenti normativi, su proposta dell'AD e previo parere del Collegio Sindacale (ove istituito ed operante);
- designa il membro del Comitato Valutazioni Segnalazioni (CVS) di propria pertinenza o del Comitato valutazione Segnalazioni Semplificato (CVSS);
- nomina il Responsabile del Sistema interno di segnalazione;





- è informato direttamente e senza indugio dal Responsabile del Sistema interno di segnalazione dei fatti oggetto di Segnalazione, ove rilevanti⁵;
- riceve e approva la relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema interno di segnalazione redatta dal Responsabile del Sistema interno di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute.

5.2. Responsabile del sistema interno di Segnalazione delle violazioni

Il Responsabile della Funzione internal audit di F&P (ove istituito ed insediato), in virtù delle responsabilità e dei compiti che già presidia all'interno del complessivo sistema dei controlli interni, ricopre il ruolo di Responsabile del Sistema interno di segnalazione e come tale:

- assicura il corretto svolgimento del processo di Segnalazione delle violazioni;
- assicura il coordinamento tra le attività condotte dal CVS e quelle svolte dagli Organismi di Vigilanza della Capogruppo e delle società controllate;
- riferisce, direttamente e senza indugio, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione le informazioni oggetto di Segnalazione, ove rilevanti⁶. Qualora le segnalazioni riguardino attività afferenti al Patrimonio di vigilanza, tale informativa sarà resa anche al Responsabile della Società di revisione (ove presente e regolarmente insediata);
- predispone una relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema interno di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute per F&P;
- individua il coordinatore del CVS (nei casi previsti);
- ha l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del Segnalante.

In presenza di una struttura organizzativa societaria semplificata, dunque anche nel caso in cui inter alia la funzione di internal audit non sia stata (ancora) istituita nella Società, il "Responsabile del Sistema interno di segnalazione" è nominato dal CdA, nel Consigliere di Amministrazione più anziano (esclusi Presidente e Amministratore Delegato).

5.3. Organo preposto alla ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni

Il CVS, ove istituito ed insediato, (o ove previsto il CVSS oppure il SPV), è l'organo deputato alla ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni e si compone come indicato al punto 4 comma 1 che precede. Il CVS (o il CVSS o l'SPV) è coordinato dal rappresentante della Funzione di internal audit (beninteso ove istituita ed insediata).

⁵ Per fatti rilevanti si intende eventi capaci di generare impatti/danni diretti sull'operatività dei processi aziendali e sul sistema di controllo interno oppure di determinare rischi per l'Azienda anche solo potenziali, compresi quelli reputazionali, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: alterazione di procedure operative o dati gestionali/contabili, in generale attività fraudolente).

⁶ Cfr. nota nr. 5.





Il CVS, (o il CVSS o il SPV) è incaricato di gestire le Segnalazioni oggetto delle presenti Linee Guida e nello specifico:

- esegue tutte le attività istruttorie (verifica preliminare dell'esistenza dei presupposti, reindirizzamento Segnalazioni non di pertinenza);
- valuta le verifiche da compiere, le funzioni da coinvolgere nelle analisi o l'eventuale archiviazione;
- garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante;
- predispone reportistica periodica riguardante le Segnalazioni ricevute.

Per il dettaglio delle attività svolte dal CVS si rinvia al paragrafo 6.3.2.

Al fine di rispettare il dettato normativo-regolatorio circa l'indipendenza gerarchico-funzionale e l'imparzialità di giudizio dell'organo deputato alla ricezione, esame e valutazione, F&P si è dotata di canali alternativi in modo da assicurare che tale soggetto non sia gerarchicamente e funzionalmente subordinato al Segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione (per il relativo dettaglio si rinvia al successivo paragrafo 6.3.2).

5.4. Collegio Sindacale

L'organo con funzione di controllo (ove istituito) vigila sull'osservanza delle norme di Legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili di ciascuna rispettiva società del Gruppo F&P e sul sistema di controllo interno (ove istituito).

L'organo con funzione di controllo è informato direttamente e senza indugio dal "Responsabile del Sistema interno di segnalazione" dei fatti oggetto di Segnalazione, ove rilevanti⁷; qualora tali fatti riguardino attività afferenti al Patrimonio di vigilanza di una Società del Gruppo F&P che sia anche un soggetto vigilato tale informativa sarà resa anche al Responsabile della funzione Internal Audit (ove istituita).

L'Organo con funzione di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia (o la Consob a seconda delle competenze⁸) nei soli casi afferenti le attività che possono avere riflessi negativi sul patrimonio di vigilanza o sulla stabilità del soggetto vigilato di riferimento (i.e. F&P o Fundera) e ove previsto le altre Autorità di Vigilanza in merito ad atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione della normativa.

6. Sistema interno di segnalazione delle violazioni

Con le presenti Linee Guida, la Capogruppo F&P definisce un sistema interno di segnalazione delle violazioni anche per le sue controllate e i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale, in particolare:

- i soggetti che possono attivare tale sistema,
- le violazioni oggetto di Segnalazione,
- i canali per le Segnalazioni,

-

⁷ Cfr. nota nr. 5

⁸ Alla data di approvazione del presente documento, per il solo caso di Fundera, quale fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato ai sensi dell'Art. 4-sexie.1 del D.lgs. n.59/1998 e dell'Art 12 del regolamento(UE) 2020/1503 con Delibera Consob n.22861 del 25 ottobre 2023.





- le attività per la gestione,
- le tutele per il Segnalante ed il Segnalato,
- la reportistica.

6.1. Soggetti coinvolti

Ai sensi del quadro normativo e regolatorio vigente e in linea con le best practice, il sistema interno di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) di F&P e di altre Società del Gruppo e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- membri di organi sociali.

Le Segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- dipendenti;
- membri degli organi sociali;
- Società del Gruppo, nell'ambito delle attività svolte per conto di F&P e disciplinate da accordi intercompany o viceversa;
- terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, consulenti finanziari) che possono determinare, in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine all'Azienda.

6.2. Fattispecie oggetto di Segnalazione

Le Segnalazioni, come definite nel paragrafo 4, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono riguardare:

- conflitti di interesse;
- violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza, professionalità;
- violazioni relative alla tutela dei lavoratori;
- utilizzo improprio di beni aziendali;
- attività illecite e/o fraudolente in danno di clientela o del patrimonio aziendale in generale;
- comportamenti non coerenti con i doveri etici e deontologici in capo al personale dipendente;
- per il Patrimonio di Vigilanza della Società (ove questa sia tenuta a costituirlo in quanto soggetta a Vigilanza prudenziale, come ad esempio nel caso di una SIM), violazioni delle normative disciplinanti l'attività finanziaria;

Qualora la Segnalazione riguardi i reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001, il CVS (o il CVSS o il SPV) provvede ad inoltrarla all'Organismo di Vigilanza, beninteso ove esso sia istituito e regolarmente operante.





6.3. Processo di gestione delle Segnalazioni

6.3.1. Segnalazione

Un soggetto appartenente alle categorie riportate al precedente paragrafo 6.1, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 6.2, ha la possibilità di effettuare una Segnalazione al CVS, al CVSS o al Soggetto preposto alla ricezione esame e valutazione delle segnalazioni (SPV), o direttamente al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, utilizzando i canali di seguito riportati:

- 1. posta elettronica, all'indirizzo: comitatovalutazionesegnalazioni@frigioliniandpartners.it; (tenendo presente che tale indirizzo mail viene ricevuto dai membri del CVS, CVSS o se la struttura è semplificata dal SPV che in quest'ultimo caso coincide con il Presidente del CdA della Società destinataria della Segnalazione, pertanto, nel solo caso in cui la segnalazione dovesse riguardare direttamente tali membri, potrà essere utilizzato l'indirizzo mail alternativo: segnalazionialternative@frigioliniandpartners.it che sarà recapitata direttamente all'attenzione dell'Amministratore Delegato, oppure ove riguardasse la persona dell'Amministratore Delegato, in assenza di altre funzioni aziendali attivate, ad un soggetto esterno sempre nominato dal CdA e debitamente indicato nella sezione whistleblowing del sito internet della società interessata e della Capogruppo, all'indirizzo mail: segnalazionialmembroesterno@frigioliniandpartners.it.
- 2. posta tradizionale, all'indirizzo: Comitato Valutazione Segnalazioni c/o Controllo Interno, Via XII Ottobre, 2/101/A 16121 Genova,

fornendo in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- luogo e data di svolgimento dei fatti;
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Qualora la Segnalazione abbia ad oggetto reati previsti dal MO231, (ove istituito), il Segnalante potrà avvalersi degli idonei canali nel seguito riportati:

- posta elettronica, all'indirizzo: segnalazioni231@frigioliniandpartners.it;
- posta tradizionale, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza 231, Via XII Ottobre, 2/101/a 16121 Genova.

Le strutture di F&P preposte alla gestione delle Segnalazioni giunte attraverso i suddetti canali (così come il soggetto esterno nel caso di attivazione) assicurano le medesime tutele previste dalle presenti Linee Guida (si veda paragrafo 6.4).

Le Segnalazioni potranno avvenire anche in forma anonima, tuttavia è consigliato che il Segnalante fornisca le proprie generalità in modo da poter essere contattato per effettuare eventuali approfondimenti, ferme restando tutte le tutele previste di cui al successivo paragrafo 6.4.1.





È responsabilità di chi riceve una Segnalazione al di fuori dei suddetti canali inoltrarla tramite gli stessi, unitamente agli eventuali allegati, dando conferma di provvedere contestualmente alla distruzione/eliminazione di quanto ricevuto.

Al fine di garantire l'efficacia del Sistema interno di segnalazione, nonché la riservatezza delle informazioni e dei soggetti coinvolti, si raccomanda di utilizzare gli idonei canali previsti nel presente paragrafo. Per semplificare la compilazione delle eventuali Segnalazioni da inoltrare alla Società destinataria, è reso disponibile sul sito internet di ciascuna Società del gruppo F&P un form ad hoc con le varie sezioni da compilare.

6.3.2. Esame e valutazione delle Segnalazioni

Il CVS, il CVSS o l'SPV, ricevute le Segnalazioni attraverso i canali dedicati, effettua le seguenti attività:

- analizza la documentazione ricevuta dal Segnalante ed effettua una disamina preliminare circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare gli ulteriori approfondimenti. In particolare, per quanto riguarda le Segnalazioni anonime, la valutazione iniziale tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati, con esclusione di tutti i casi in cui la completa genericità delle Segnalazioni non consente neppure di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete, nel qual caso si determinano, implicitamente, i presupposti per l'archiviazione;
- re-indirizza le Segnalazioni non rientranti nel perimetro definito nelle presenti Linee Guida, alle Funzioni competenti (es. ODV ove istituito nel caso di Segnalazioni di reati previsti dal MO 231; Uffici Reclami nel caso di reclami dei clienti; altre Società del Gruppo, (in caso di Segnalazioni riguardanti soggetti dipendenti di altre Società) senza quindi compiere alcuna valutazione di merito preliminare;
- identifica le funzioni competenti, definite caso per caso in relazione all'oggetto della Segnalazione, da coinvolgere per lo svolgimento delle ulteriori verifiche e conseguenti relative decisioni (cfr. par. 6.3.3);
- valuta le ulteriori opportune azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi aziendali
 vigenti, al fine di stabilire la fondatezza o meno delle Segnalazioni (es. richiedere approfondimenti
 gestionali, avviare un intervento di audit o di fraud investigation, procedere con l'archiviazione della
 Segnalazione in caso di evidente e manifesta infondatezza, etc.) o richiedere, quando ne sia il caso,
 l'intervento di Autorità esterne preposte alle indagini e accertamenti che non possono essere svolti in
 ambito aziendale;
- nei casi afferenti le attività del Patrimonio di vigilanza (in caso di società sottoposta a vigilanza prudenziale) e in tutti gli altri casi in cui lo ritenga opportuno, informa il Segnalante e il Segnalato sugli sviluppi del procedimento, con le modalità più idonee, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di Legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni; l'anonimato del segnalante è garantito, fatta eccezione per i casi previsti nel paragrafo 6.4.1;
- informa direttamente e senza indugio il "Responsabile del sistema interno di segnalazione" dei fatti oggetto di Segnalazione, ove rilevanti⁹;

⁹ Cfr nota nr. 5





• in caso di archiviazione di Segnalazioni trasmesse da Funzioni/Strutture Aziendali, il CVS, il CVSS o il Soggetto preposto alla ricezione esame e valutazione delle segnalazioni, ne dà comunicazione alle stesse per opportuna cognizione delle decisioni adottate.

Le Segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del Segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la Segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società può applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire l'indipendenza gerarchico-funzionale e l'imparzialità di giudizio dell'organo deputato alla ricezione, esame e valutazione, nonché la piena collegialità del CVS (ove previsto) si prevedono i seguenti canali alternativi.

Qualora la Segnalazione riguardi:

- uno dei membri del CVS, del CVSS, o (se non istituiti i primi due organismi) il SPV, oppure un dipendente delle funzioni facenti parte dello stesso, il soggetto coinvolto dovrà astenersi dalla valutazione ovvero essere estromesso dagli altri membri, oppure autosospendersi, inoltrando la Segnalazione al suo superiore gerarchico-funzionale diretto o in difetto al CdA quale organo collegiale o, ove esistente, al Responsabile di primo livello organizzativo della funzione interessata per l'opportuna sostituzione. Tale Responsabile potrà sostituirsi direttamente al rappresentante segnalato o provvederà a designare un sostituto (anche un consulente esterno); Ove non esistesse un superiore gerarchico diretto rispetto al Segnalato e la segnalazione riguardasse tutti i membri del CdA, la segnalazione andrà inoltrata ad un consulente esterno debitamente nominato per questa sola funzione, il quale nell'accettazione della carica avrà cura di sottoscrivere in segno di accettazione le presenti linee Guida e ogni altro materiale afferente le procedure da adottare in relazione al whistleblowing presso il Gruppo F&P ed alla privacy;
- uno dei Responsabili di primo livello organizzativo delle funzioni facenti parti del CVS o del CVSS, gli altri Responsabili di primo livello organizzativo provvederanno alla sostituzione del membro facente parte della funzione coinvolta.

In tutti i casi sono previsti i canali alternativi di Segnalazione di cui al punto 6.3.1. sub 1 e sub 2 che precede.

6.3.3. Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazione

I provvedimenti decisionali sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti, di volta in volta sulla base delle responsabilità organizzative attribuite (cfr. par.6.3.2). Le funzioni coinvolte per la definizione dei provvedimenti disciplinari saranno diverse dalle funzioni facenti parte del Comitato Valutazione Segnalazioni. Di norma è nominato quale organo (o singolo soggetto) preposto all'assunzione dei provvedimenti disciplinari il gruppo di Consiglieri di Amministrazione (o un singolo Consigliere) non ricompreso/i nelle funzioni di: "Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni", né di "Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni". Le Funzioni competenti potranno avvalersi, per i provvedimenti nei confronti dei soggetti apicali del supporto del Comitato Controllo Rischi o del Collegio Sindacale, (beninteso ove istituiti e regolarmente operanti) il quale fornisce raccomandazioni sui possibili provvedimenti da adottare (sanzioni, provvedimenti disciplinari, etc.). Qualora il Segnalante sia





corresponsabile delle violazioni da egli stesso denunciate, il sistema di segnalazione di F&P prevede un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile¹⁰.

6.3.4. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle Segnalazioni

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura del CVS o del CVSS (o del Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, assicurare:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
- la conservazione della documentazione inerente le Segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi cartacei/informatici, con gli opportuni livelli di sicurezza/ riservatezza;
- la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali. In linea di principio la conservazione degli atti ha durata quinquennale o altra, più estesa, di norma calcolata nel periodo in cui si realizza la prescrizione più lunga dei possibili atti connessi con la Segnalazione aumentata di mesi 12 (dodici) anche in base alla natura dei relativi atti considerati oggetto della conservazione.

Le funzioni coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione previste dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso sempre nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

6.4. Tutele del Segnalante e del Segnalato

6.4.1. Tutele del Segnalante

Il Gruppo F&P, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la Segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella Segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

In particolare, il Gruppo F&P garantisce che l'identità del Segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

FUNDERA S.r.l. - P.IVA 08599760967 - <u>www.fundera.it</u> - info@fundera.it Cap. soc. € 60.000 i.v. - Sede Legale Via XII Ottobre, 2/101 A, 16121 -Genova

L'inserimento di tale previsione discende da valutazioni discrezionali, quanto a organizzazione e regolamentazione dei processi aziendali, rientranti nei poteri e nelle prerogative datoriali; mentre, avuto riguardo alle attività afferenti il Patrimonio di Vigilanza della Società vigilata (ove essa abbia tale status), essa costituisce recepimento delle indicazioni emanate dall'Authority competente.





- la Segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato (c.d. Segnalazione in malafede e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ai sensi di legge;
- l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc);
- nella Segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, spionaggio, attentati ecc. vedasi artt. 333, 364, 709 c.p.).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Ai sensi delle presenti Linee Guida, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili ed in ogni caso peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza.

Il Gruppo F&P, inoltre, mette in atto dei meccanismi di follow-up finalizzati a conoscere le evoluzioni delle situazioni lavorative vissute dal Segnalante e dal Segnalato al fine di dimostrare l'efficacia del sistema interno di segnalazione delle violazioni, incoraggiarne l'utilizzo e provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione sul dipendente Segnalante.

6.4.2. Tutele del Segnalato

In conformità con la normativa vigente, il Gruppo F&P ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, etc).

Ciascuna delle società del Gruppo F&P, nella rispettiva qualità di Titolare del trattamento, informa il Segnalato circa il trattamento dei suoi dati personali e inoltre che l'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 20 giugno 2003, n. 196¹¹ (successivamente modificato e integrato anche dalle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 GDPR), non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato¹².

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge, e sono altresì fonte di responsabilità, in

b) delle finalità e modalità del trattamento;

¹¹ Cfr. D. Lgs. 196/03, art. 7, comma 2 che prevedeva:

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

¹² Cfr. TUB art. 52-bis, comma 4: La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.





sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso delle presenti Linee Guida, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto delle presenti Linee Guida.

6.5. La reportistica

Il CVS (o il CVSS o il "Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni") (SPV), predispone specifica reportistica periodica e in forma aggregata relativa alla totalità delle Segnalazioni ricevute, alle verifiche eventualmente svolte ed ai relativi esiti.

Le Società del Gruppo inviano, con cadenza periodica, al CVS o al "Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni") (SPV), una reportistica aggregata delle Segnalazioni ricevute da integrare nella reportistica di F&P.

La reportistica prodotta dal CVS o al CVSS o al SPV della capogruppo (con riferimento a F&P e alle altre Società del Gruppo) viene trasmessa al Presidente del CDA, all'AD e al presidente del Collegio Sindacale (ove istituito ed effettivamente insediato).

Ai sensi delle disposizioni vigenti, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto svolgimento del sistema interno di segnalazione che dovrà contenere le seguenti informazioni aggregate:

- esiti della verifica del regolare svolgimento del processo di Segnalazione e del rispetto dei principi generali (riservatezza, tutela dei dati del Segnalante e Segnalato, indipendenza e imparzialità di giudizio) su cui si fonda il sistema interno di segnalazione;
- executive summary relativo alle Segnalazioni ricevute nell'anno.

Tale relazione annuale, è presentata al Collegio Sindacale (ove esistente) nonché all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e sarà resa disponibile in forma criptata mediante pubblicazione sulla intranet aziendale e sul sito internet.

NOTA: alla data di redazione del presente Documento non vi sono state segnalazioni a carico di Fundera né di alcuna Società del Gruppo F&P.

7. Versione aggiornata della presente policy.

La presente Policy è soggetta ad approvazione o ratifica annuale da parte del CdA di Fundera e pubblicata sul proprio sito www.fundera. it^{13} .

¹³ Le disposizioni del D.lgs 24/2023, che introduce la nuova disciplina del whistleblowing in Italia,sono entrate in vigore il 30 marzo 2023. Le nuove disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiori a 249. Per questi l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.